



Comune di Stintino

Città Metropolitana di Sassari

Via Torre Falcone, 26. - C.F. e P.I. 01391300900

SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

“ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE” ANNUALITÀ 2026

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

LA RESPONSABILE DEL SETTORE:

Richiamate:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
- la Determinazione RAS, Assessorato dei lavori pubblici, n. 2222/35034 del 21.07.2026, recante: *“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.”*.

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed **entro e non oltre il 15/10/2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere i **contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni di locazione relativi all'anno 2026**, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:

Come puntualmente individuati dall'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

ART. 2. REQUISITI DI ACCESSO:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2026.

Il contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni e/o disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.

ART. 3 CONTRIBUTI CONCEDIBILI:

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili.

Pertanto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 202, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, fino al 31 dicembre 202

ESEMPI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE:

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio - dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio 3:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: luglio - dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre = € 2.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + € 1.020,00 x 25% = € 1.275,00.

Esempio 4:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: agosto - dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo agosto - dicembre = € 4.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 4.000,00 - € 980,00 = € 3.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 3.020,00 + € 3.020,00 x 25% = € 3.775,00;

superiore a € 3.098,74;

pertanto, il contributo massimo ammissibile è pari a € 3.098,74.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;

contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;

quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;

altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;

contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

ART.5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande, sul modello appositamente predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.stintino.ss.it, o reperibile presso gli uffici comunali, dovranno essere presentate, **entro e non oltre il 15/10/2026**, pena l'esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.stintino.ss.it;
- tramite mail all'indirizzo info@comune.stintino.ss.it;
- consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Stintino dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- A. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- B. Copia del contratto di locazione, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione;
- C. Copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- D. Copia della Attestazione ISEE, rilasciata nell'anno 2026;
- E. Per i cittadini immigrati extracomunitari: copia di regolare titolo di soggiorno;
- F. Verbale attestante eventuale invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare;
- G. Ricevute di pagamento del canone di locazione dell'anno 2026;

H. copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili (tipo Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale intestato al dichiarante).

N.B. Le ricevute di pagamento relative alle ultime mensilità del 2026 dovranno essere integrate ENTRO E NON OLTRE IL 20/01/2027.

ART 6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente avviso. A conclusione di detta verifica, sarà formulata una graduatoria comunale per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, distinta in fascia A e in fascia B, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza.

Il Comune nei giorni successivi al termine fissato dall'avviso per la presentazione delle domande approva e pubblica all'albo pretorio la graduatoria degli aventi diritto;

Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso, il quale dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio di 8 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio.

ART. 7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento assegnato al Comune di Stintino sia inferiore al fabbisogno documentato si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i beneficiari inseriti nelle fasce A e B.

ART. 8. CONTROLLI E SANZIONI:

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione.

ART. 9. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO:

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune e nella home page del sito web istituzionale www.comune.stintino.ss.it.

ART. 10. INFORMAZIONI:

Per ulteriori informazioni su quanto indicato contattare l'assistente sociale Dott.ssa Grazia Simula al numero 079522041 o alla mail grazia.simula@comune.stintino.ss.it, o nei giorni di apertura al pubblico.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia all'allegato alla Determinazione della RAS n° 2222/35034 del 21/07/2026.

Informativa privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Stintino tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Stintino garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Stintino, 30/07/2026

La Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dr.ssa Stacca Maria Lucia